

Servizio Coordinamento,
Organismi di controllo e garanzia
Struttura amministrativa di supporto
al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM),
al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)
e al Difensore civico

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria";

VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: "Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

VISTI gli articoli 1, commi 7 e 9, della citata legge 249/97 e l'articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allegato "A" alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416";

VISTA la Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, "che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche" (CCEE o Codice UE), in particolare gli articoli 76 e 79;

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)", entrato in vigore in 24 dicembre 2021 (Codice);

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato", entrato in vigore il 25 dicembre 2021;

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2006 recante: "Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile";

VISTO il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 ed in particolare l'art. 7, comma 2;

VISTA la domanda di iscrizione presentata in data 30/03/2022 dall'impresa QB Tel srl con riferimento all'attività di servizi di comunicazione elettronica;

Servizio Coordinamento,
Organismi di controllo e garanzia
Struttura amministrativa di supporto
al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM),
al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)
e al Difensore civico

CONSIDERATO che dalla documentazione complessivamente prodotta dal soggetto risultano sussistere i requisiti previsti per l'iscrizione;

DISPONE

l'iscrizione di **QB Tel srl**
avente sede in **Roma (RM), Via della Stazione di San Pietro, 65**
C.F. **16355521002**
nel Registro degli Operatori di Comunicazione al numero **38074**.

Gli effetti del provvedimento di iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'allegato A alla delibera 666/08/CONS e s.m.i. retroagiscono alla data di invio della domanda di iscrizione.

Si fa presente che le modalità di tenuta del Registro sono disciplinate dalla Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - 31 gennaio 2009, n. 25.

Il soggetto iscritto è tenuto agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 10 ed 11 del citato Regolamento. Qualora siano venuti meno uno o più requisiti per l'iscrizione, il soggetto iscritto è tenuto a presentare domanda di cancellazione dal Registro stesso entro 30 giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione.

Tutte le comunicazioni saranno inviate, utilizzando la modulistica prevista dalla citata Delibera n. 666/08/CONS, esclusivamente in modalità telematica mediante accesso al portale presente all'indirizzo internet [http:// www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it).

L'attribuzione del numero di registrazione nel Registro degli Operatori di Comunicazione può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445.

Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 24 (Sanzioni) del Regolamento in parola, le violazioni dello stesso sono punite ai sensi dell'art. 1, commi 29, 30, 31, 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La Direzione e il responsabile del procedimento di iscrizione sono, rispettivamente, dott. Roberto Rizzi e l'Avv. Raffaella Anello.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 20/04/2022

IL DIRIGENTE

(Roberto Rizzi)

Class. 1.11.6.5